



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N. 22 del 28-11-2019

Oggetto: *Annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della L.241/1990, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 03.10.2019 "Adozione della proposta di Piano Urbanistico Comunale"*

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 16:00,

presso la Casa Comunale, il dott. Michele Lastella, Viceprefetto, nominato dal Presidente della Repubblica con Decreto del 7 novembre 2019 Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di competenza della Giunta di cui all'art. 48 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale , incaricato della redazione del presente verbale.

Oggetto: Annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della L.241/1990, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 03.10.2019 "Adozione della proposta di Piano Urbanistico Comunale"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV SETTORE

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra le materie attribuite alla competenza della Giunta Comunale ex art. 48 del DLgs 267/2000, sulla quale sono stati espressi i pareri allegati:

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Questo Ente, ai sensi della L.R. n°16 del 22.12.2004 ed a seguito del Regolamento Regionale n.5 del 04.08.2011, ha avviato il procedimento per la formazione del Piano Urbanistico Comunale – PUC;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 27.07.2018, a seguito della trasmissione della proposta di preliminare del PUC da parte dei progettisti incaricati, questo Ente ha preso atto della proposta stessa e dei relativi allegati;
- Successivamente alla presa d’atto, è stato avviato il lavoro per la predisposizione della proposta definitiva della strumentazione edilizia ed urbanistica comunale;
- all’esito dell’iter procedurale propedeutico all’adozione della proposta definitiva dello strumento urbanistico, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 140 del 03.10.2019, ha adottato la proposta di PUC, redatta dal gruppo di progettazione incaricato;
- come emerge dalle risultanze dell’intero procedimento preordinato all’adozione della proposta definitiva di PUC, che trovano riscontro nella stessa deliberazione di G.C. n. 140/2019, la proposta di PUC è stata adottata in carenza del Rapporto Ambientale (procedura di VAS), riservandosi di integrarla non appena disponibile il Rapporto stesso;

Considerato che:

- la elaborazione della proposta di Piano difetta, ab origine, del “Rapporto Ambientale”, il quale costituisce documento esplicativo del processo di Valutazione Ambientale Strategica, in conformità all’impostazione prevista dalla Direttiva Europea 2001/42/CE (art. 5, comma 4) e dal D.lgs. n. 152/2006, contenenti, tra l’altro, le indicazioni utili per definire, attraverso il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale ed il loro livello di dettaglio.
- che la mancanza agli atti di detto elaborato è stata confermata dell’arch. Loreto Colombo, capogruppo del suddetto R.T.P. Con nota prot. 50968 del 04.11.2019 con la quale riscontrava richiesta in merito del Commissario Straordinario prot. 49959 del 28.10.2019, evidenziando che ai fini della chiusura del Rapporto Ambientale nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, il Raggruppamento era in attesa di ricevere dagli uffici comunali gli elementi mancanti dell’analisi pedologica, consistenti in prove di laboratorio.

Ritenuto che:

- la mancata predisposizione del Rapporto Ambientale non rileva un vizio meramente procedurale e, in quanto tale, non è suscettibile di integrazione alcuna o di una elaborazione a posteriori, che valga a sanare la conseguente illegittimità del provvedimento, ciò in ragione della semplice considerazione che la Valutazione Ambientale costituisce un processo decisionale che parte dal momento in cui si decide di elaborare un piano o programma (nel caso di specie del PUC) e continua fino alla fase di monitoraggio del piano, cioè comprende anche la sua fase di attuazione.
- Tale principio trova puntuale applicazione nella Legge Regione Campania n. 16/2004 che prevede espressamente che:
 - A)** i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici siano accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla Direttiva 2001/42/CE, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani (comma 1 art. 47);
 - B)** la valutazione scaturisca da un Rapporto Ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi dell’ambito territoriale di riferimento del piano (comma 2 art. 47 L.R. Campania e art. 3 Regolamento n. 5/2011).

Considerato altresì che:

- la redazione del rapporto ambientale segue ed accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione del piano e ne è parte integrante, e in tutto l'iter procedimentale preordinato all'adozione del PUC, la fase relativa alla VAS - valutazione ambientale strategica- risulta essere del tutto omessa, trattandosi di endoprocedimento essenziale, con conseguente insanabile illegittimità della delibera di adozione della proposta di piano e degli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visto, inoltre, la relazione redatta dal Segretario Generale del Comune di Marcianise, Dr. Onofrio Tartaglione (già Dirigente competente per l'espressione del parere tecnico sulla DGC n 140 del 3/10/2019 di adozione del PUC) , in data 28.10.2019 prot. n°49982 – conseguente alla espressa richiesta del Commissario Prefettizio del 28/10/2019 prot. 49955 – con la quale il Segretario evidenziava:

- che l'adozione dei soli elaborati urbanistici, effettuata con la Delibera di G.C. n. 140/2019 è da ritenersi illegittima;
- che il Rapporto Ambientale della VAS non è stato ancora ultimato e consegnato dall'R.T.P. incaricato in quanto in attesa di integrazione con il Piano Pedologico inerente i suoli con destinazione agricola del territorio comunale;
- - che la citata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente ma non, come prescritto dalla normativa, sul B.U.R.C., a scopo precauzionale “posto che la criticità sopra evidenziata si appalesò nei giorni immediatamente successivi all'adozione”.

Constatato pertanto che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 03.10.2019 è stata adottata in violazione del Regolamento Regionale n. 5/2011 in quanto carente di un elaborato progettuale essenziale, è pertanto occorre procedere all'annullamento in autotutela della stessa ai sensi dell'art. 21-nonies della L.241/1990.

Visto l'art. 21 Octies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Visto l'art. 21 Nonies della Legge 7 Agosto 1990 n. 241.

Visto l'art. 2 comma 5 del Regolamento Regionale n.5 del 4 Agosto 2011 “Regolamento di attuazione per il governo del territorio”.

RITENUTO

- ✓ che il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) va inteso anche come corretta amministrazione:
 - delle risorse finanziarie pubbliche;
 - del territorio Comunale;
 - degli interessi dei vari soggetti, pubblici e privati, a vario titolo coinvolti;
 - ecc.quale principio immanente della gestione pubblica;

Visti

- la Legge Regionale n. 1/2014;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il DPR 380/2001;

DELIBERA

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della deliberazione.
2. Di annullare in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della L.241/1990, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 03.10.2019 “Adozione della proposta di Piano Urbanistico Comunale”, in quanto la documentazione tecnica adottata è carente del Rapporto Ambientale, elaborato essenziale la cui presenza è prescritta dal Regolamento Regionale n.5 del 4 Agosto 2011 “Regolamento di attuazione per il governo del territorio”.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 , del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fulvio Tartaglione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della GIUNTA COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 27 del 28-11-2019 innanzi riportata, ad oggetto: **“Annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della L.241/1990, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 03.10.2019 "Adozione della proposta di Piano Urbanistico Comunale"”**;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Commissario
dott Michele Lastella

Il Vice Segretario Generale
Donatella Fuccia

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate